



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia del Medio Campidano

CAP. 09030 - p. IVA 00497620922 ☎ 070/93529201
☎ fax 070/9353260

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 578/2017	Ordinanza n. 04/2017	Pabillonis, 27 Gennaio 2017
-------------------	----------------------	-----------------------------

OGGETTO: Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica negli ovini - Macellazione obbligatoria di capi ovini con genotipo indesiderato, non idonei alla riproduzione. Azienda Zootecnica – IT045CA014

IL SINDACO

- VISTA** la comunicazione del Servizio di Sanità Animale della ASL 6 di Sanluri ricevuta in data 26/01/2017 prot. n. 499/2017, con la quale viene confermata la presenza di n. 1 (UNO) capi ovini con genotipo indesiderato, non idonei alla riproduzione (genotipo con presenza dell'allele VRQ, considerato altamente sensibile alla Scrapie oppure genotipo che non presenta l'allele ARR e pertanto da ritenere suscettibile alla Scrapie) presso l'allevamento ovino IT045CA014, località "REGIONE FODDI" agro del Comune di PABILLONIS, nell'allevamento ovino di proprietà del Sig. CUCCU ALESSANDRO, C.F. CCCLSN66P12F205X, indirizzo sede legale VIA ROMA 36, Comune di PABILLONIS;
- VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n.320 e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 28/07/2006 n.10 concernente la "tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** la Legge n. 218 del 2 giugno 1988, il Decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 e il Decreto ministeriale 19 agosto 1996, n. 587 che disciplinano i criteri di calcolo per gli indennizzi degli animali abbattuti a seguito di malattie;
- VISTO** il Reg. CE 999/2001 e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 8 Aprile 1999 riguardante le norme per la profilassi delle Scrapie ovi-caprina;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Salute 25 novembre 2015, pubblicato sulla G.U. il 27 Gennaio 2016 n. 21, concernente "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della Scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale";
- VISTA** La Deliberazione Regionale N. 52/29 del 28/10/2015 "Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica degli ovini, anni 2015/2017";
- VISTA** la Determinazione RAS N. 806 del 26.07.2016 "Aggiornamento del Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica negli ovini, anni 2015-2017 adottato con Deliberazione N. 52/29 del 28.10.2015"
- CONSIDERATO** che il suddetto Piano di Selezione Genetica prevede la macellazione obbligatoria degli ovini sia maschi che femmine il cui genotipo presenta l'allele VRQ nonché la macellazione o la castrazione degli arieti suscettibili alla Scrapie (genotipo privo dell'allele ARR) "entro 30 giorni dalla determinazione del genotipo" ed il conseguente indennizzo agli allevatori per gli animali macellati obbligatoriamente, ai sensi della Legge n. 218/1988;
- VISTO** il D.lgs n. 267 del 18/08/2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") e le successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 50 concernente le competenze del

Sindaco quale "rappresentante della comunità locale", "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale";

ORDINA

Al sopra indicato Sig. CUCCU ALESSANDRO, di adottare, per gli ovini sotto elencati (con genotipo indesiderato) non idonei alla riproduzione, le seguenti misure:

- a) esclusione dalla riproduzione e registrazione degli identificativi e del relativo genotipo nel registro di stalla;
- b) divieto di movimentazione verso altri allevamenti;
- c) avvio alla macellazione "entro 30 giorni dalla determinazione del genotipo" e comunque **entro il 23.02.2017** presso un macello regolarmente autorizzato (gli arieti "suscettibili", che non presentano l'allele ARR, possono essere, in attesa della macellazione, castrati entro 30 giorni dalla determinazione del genotipo).

Capi ovini non idonei alla riproduzione		
Identificativo	Categoria	Genotipo
0380106000176812	Ariete oltre 24 mesi	ARQ/ARQ

DISPONE

Che la presente ordinanza ha decorrenza immediata

La notifica della presente Ordinanza al signor CUCCU ALESSANDRO - Proprietario/Detentore dell'allevamento sopra specificato

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Ufficio di Polizia Municipale;
- ASL n. 6 di Sanluri – Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria;
- Stazione Carabinieri di Pabillonis.

AFFIDA

- Alla Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia, ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL di Sanluri, ognuno per le proprie competenze, il compito di vigilare sull'osservanza del presente Provvedimento.

AVVISA

- Che in caso inosservanza del presente Provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla disciplina normativa speciale di sanità pubblica veterinaria.

INFORMA

- Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla notifica del presente Provvedimento, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ("Istituzione dei tribunali amministrativi regionali"), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del Provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ("Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi").

IL SINDACO

Riccardo Sanna

documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005